



STATUTO

Articolo 1. - Costituzione – denominazione – sede – durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito CTS), una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **“Associazione Volontari Protezione Civile Onlus Comune di Mesagne ODV”** (di seguito anche Associazione).

La sede legale dell'Associazione è nel Comune di Mesagne (Br). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

La Struttura dell'Associazione è democratica, apolitica, apartitica ed aconfessionale, indipendente da organizzazioni partitiche, politiche o sindacali.

Articolo 2. – Definizione

L'Associazione si ispira ai principi di democrazia e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Articolo 3. – Scopo

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del CTS avvelandosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

In particolare persegue le seguenti finalità:

- Contribuire alle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui all'articolo 5 del CTS;
- Aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- Ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi e individuali attraverso i valori della solidarietà;
- Contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- Favorire e collaborare alle forme di partecipazione nell'intervento socio-sanitario e sull'handicap;
- Organizzare i servizi di radiocomunicazione di emergenza a scopi civili ed umanitari;
- Collaborare con Enti pubblici, privati e con altre strutture di volontariato per il perseguimento dei fini ed obiettivi nel presente Statuto.

L'Associazione Volontari Protezione Civile è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita ed allo sviluppo delle collettività in maniera organizzata. Per questa ragione, i principi ispiratori sono quelli del movimento per il Volontariato della Protezione Civile.

Articolo 4. – Oggetto

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- **Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 , della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.**



L'organizzazione di iniziative di Protezione Civile volte allo studio per la prevenzione negli eventi calamitosi e nel promuovere iniziative volte alla prevenzione dei rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 2 della Legge 24/02/1994, n° 225; - l'organizzazione di servizi di radiocomunicazione di emergenza, dalle frequenze 27 MHz alle VHF ed UHF e la formazione del Volontariato anche in collaborazione con i progetti degli Enti preposti; - l'organizzazione di esercitazioni di Protezione Civile; - la promozione di iniziative di carattere culturale, sportive e ricreative; - la prestazione del proprio servizio con mezzi ed attrezzature in ausilio alle Autorità e l'organizzazione di ricerca di persone smarrite, di medici e medicinali dando la propria disponibilità per ogni altra attività non contemplata nei precedenti punti compatibilmente con gli scopi solidaristici;

- **Interventi e prestazioni sanitarie.** La gestione stabile o temporanea, per conto proprio o per conto terzi: - attività e servizi socio-sanitari ed educativi, servizi di assistenza domiciliare anche integrata con prestazioni sanitarie e/o para-sanitarie, servizi consistenti nella gestione dei centri prelievi, di trasporto di organi, di sacche di sangue, di farmaci antiblastici, di campioni biologici, citologici ed istologici destinati ad indagini di laboratorio con digitalizzazione e codificazione dei trasporti di sangue e derivati; - gestione, anche in forma integrata, di dipartimenti e/o reparti sanitari ospedalieri e di case di cura sia pubblici che privati, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; - gestione, anche in forma integrata, di strutture o reparti ad alta integrazione sanitaria finalizzata alla cura; - riabilitazione di persone anche in situazioni di continuità assistenziale e di deospedalizzazione precoce o protetta; - prestazioni sanitarie ed infermieristiche di cura e riabilitazione, attività di barelliere, trasporto ammalati, anche di urgenza ed anche con l'utilizzo di mezzi speciali e medicalizzati e di ambulanze di tipo A, B e C; - gestione ambulatori, centri diagnostici e radiologici, centri di rieducazione psico-fisica, laboratori di analisi, centri medici specialistici, poliambulatori medici, assistenza di fisioterapia e pedagogia, attività di fisioterapia e pedagogica, attività terapeutica e riabilitativa, assistenza medica domiciliare, mediazione culturale.
- **Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.** Nell'ambito della gestione dei servizi socio-sanitari, la gestione dei servizi di trasporto di alunni disabili, anziani e malati, intendendosi tale attività inserita nel contesto di un servizio di assistenza, come attività ad essa complementare, anche con ambulanze; - organizzare e gestire corsi di aggiornamento e formazione di operatori socio sanitari e altri corsi nell'ambito socio-sanitario nonché la gestione di strutture per minori con annesse comunità familiare, educativa, di pronta accoglienza, alloggio, gruppo appartamento, di centri socio-educativi diurni e asili nido, di strutture per diversamente abili, di residenze socio sanitarie assistenziali e centri diurni per anziani, di strutture per persone con problematiche psico-sociali, di comunità, alloggi e gruppi appartamento per tossicodipendenti ed immigrati, di strutture per adulti con problematiche sociali, di comunità e gruppi appartamento per gestanti e madri con figli a carico, di alloggi sociali per adulti in difficoltà, di centri di pronta accoglienza per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale, di centri sociali rieducativi, di case rifugio per persone vittime di tratta; - servizi socio-assistenziali, servizio di segretariato sociale, sportello sociale, servizio di pronto intervento sociale, servizio sociale professionale, servizio di assistenza domiciliare integrata e non, centro ludico prima infanzia, tutor, servizio per l'integrazione scolastica e sociale extrascolastica dei diversamente abili, centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, mediazione familiare, comunità familiare e casa-famiglia, affidamento familiare minori, affido adulti, affido anziani, servizio civile per anziani, servizio di telefonia sociale, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centro aperto polivalente per minori, per diversamente abili e per anziani, centro anti-violenza, sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;
- **Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.** La promozione, organizzazione e gestione, sia attraverso iniziative



condotte direttamente, sia in collaborazione o concessione di altri enti pubblici e/o privati, di centri culturali, assistenziali ed educativi: asili, scuole di ogni genere e grado in cui svolgere tutte le attività proprie di tali strutture quali servizi di doposcuola, biblioteca, mensa, ludoteca, animazione ed altre attività ricreative e culturali; - organizzazione di corsi di recupero, di prestazioni didattiche, intrattenimento educativo per minori anche fuori dalle strutture scolastiche, centri di assistenza diurna per anziani, malati e soggetti socialmente svantaggiati (tossicodipendenti, immigrati e simili); - esecuzione delle relative prestazioni sia a domicilio che presso ospedali, strutture pubbliche e/o private, case di cura e/o di riposo, consultori socio-sanitari; - esecuzione di prestazioni sanitarie a favore della donna e della famiglia, a favore di soggetti portatori di handicap, anziani e quanti necessitano di tali interventi.

L'Associazione, oltre le suddette attività fondamentali, potrà svolgere le altre attività previste dall'art. 5, comma 1, del CTS in maniera sussidiaria rispetto alle attività che costituiscono oggetto principale dell'Associazione.

Articolo 5. - Attività diverse

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del CTS l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali secondo i criteri e i limiti definiti dallo stesso articolo. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. Per le attività d'interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6, comma 1, del CTS.

Articolo 6. - Volontari

Per lo svolgimento dell'attività istituzionale, l'associazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Articolo 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. L'opera presta dai soci volontari è gratuita. Il numero di soci è illimitato e, ai sensi dell'art. 32, del CTS, non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato. Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Articolo 9. Ai sensi dell'art. 23, del CTS, il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni dal ricevimento del rigetto, ha la facoltà di presentare ricorso chiedendo che sia l'Organo di Controllo o il Collegio dei Revisori, se nominati, oppure l'Assemblea a pronunciarsi sui motivi del rigetto della richiesta di ammissione.

Diritti e doveri dei soci

Articolo 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente del Consiglio Direttivo e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il



diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Articolo 11 – La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte;
- per esclusione;
- per decadenza;
- per essersi impossessati di beni e/o attrezzature di proprietà dell'associazione, dei soci o di terzi.

Perdono la qualità di Socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. Perdono la qualità di Socio per decadenza coloro che svolgono in proprio attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione. Coloro i quali avranno perso la qualità di Socio per i suddetti motivi, escluso per dimissioni e morosità, non potranno produrre domanda di riammissione. I morosi potranno ottenere la riammissione secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, solo previo versamento della quota annuale non corrisposta, più la quota ordinaria prevista. Sulla perdita della qualità di Socio si pronuncia il Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Socio Volontario

Articolo 12 – Sono Volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del CTS le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornaliero e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, CTS sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Aspirante Volontario

Articolo 13 – Aspiranti Volontari sono coloro che hanno presentato regolare domanda di iscrizione, che deve essere valutata dal Consiglio Direttivo. Dopo un periodo di osservazione, come determinato dal Regolamento Interno, il Consiglio Direttivo dovrà esprimere parere, favorevole o meno, per l'ammissione dell'aspirante alla qualità di Socio Volontario. L'aspirante Volontario ha diritto di presenziare alle assemblee, di chiedere la parola per esprimere la propria opinione, ma non ha diritto



di voto, né di eleggere ed essere eletto. Gli aspiranti Volontari di età tra il 16° ed il 18° anno (non compiuto) possono iscriversi all'Associazione solo previo avallo scritto di chi ne esercita la patria potestà, autenticato da un Pubblico Ufficiale.

Socio Onorario

Articolo 14 - Saranno riconosciuti Soci Onorari coloro che, con opere meritevoli, concorreranno notevolmente alla crescita dell'Associazione. I Soci Onorari hanno diritto a presenziare alle assemblee, di chiedere la parola ed a votare, ma non possono essere eletti a cariche direttive. La qualità di Socio Onorario non assurge alla qualifica di Socio Volontario in quanto rilasciata ad esclusivo titolo meritorio.

Socio Sostenitore

Articolo 15 – Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Articolo 16 – L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Articolo 17 – Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Collegio Direttivo;
- Il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- L'Organo di Controllo, quando nominato;
- Il Revisore Legale dei Conti, quando nominato.

Tutte le cariche sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le cariche sono riconfermabili.

L'Assemblea

Articolo 18 – L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Articolo 19 – L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms,



telefax o e-mail, ovvero altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo, se nominato.

Articolo 20 – L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto per legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri del Consiglio Direttivo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone preventivamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 21 – L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avvio di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché si possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Articolo 22 - Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 23 – Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 24. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e scade in coincidenza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.



Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 25. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata 5 giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardi le persone.

Articolo 26. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'assemblea;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;



- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Articolo 27. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Articolo 28. Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

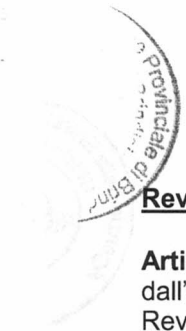
Articolo 29. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Articolo 30. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e dell'Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di Controllo

Articolo 31. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30, del CTS, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui l'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs., n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale, ove dovuto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14, del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Organo di Controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS, la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di Controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.



Revisore Legale dei Conti

Articolo 32. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31, del CTS, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei Conti o una Società di Revisione Legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei Conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzative o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Articolo 33. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento della finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati a euro 220 mila euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo 34. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finanziati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nonché rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6, del CTS, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

Articolo 35. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Articolo 36. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le Leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Articolo 37. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile.

Pubblicità e trasparenza

Articolo 38. Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di Controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Articolo 39. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del CTS, se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati sono superiori ad 1 milione di euro annui l'Associazione deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominati, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del CTS, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Articolo 40. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 22, comma 2, dello Statuto. In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ed altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D. Lgs. n. 82/2005.

Norma finale

Articolo 41 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo Settore, CTS), al Codice Civile e alle loro eventuali variazioni.

Diviggiano Sara

Diviggiano Sara

Capuzzo Debora

Capuzzo Debora

Calò Ugo Alessandro

Calò Ugo Alessandro

Calò Alessandro Carmelo

Calò Alessandro Carmelo

Russo Marica

Russo Marica

Tocci Anna Maria C

Tocci Anna Maria C.

Calò Lorita Lorita Calò
 Rendine Silvano Silvano Rendine
 Scalera Angelo Gabriele Angelo Scalera
 Favorito Maria Grazia Favorito Maria Grazia
 Misuraca Maria Alessia Misuraca Maria Alessia
 Elia Roberto Elia Roberto
 Calò Raffaele Damiano Calò Raffaele Damiano
 Mingolla Elvira Carmela Mingolla Elvira Carmela
 Tenore Luana Tenore Luana
 Scalera Rosario Ferdinando Scalera Rosario Ferdinando
 Vinci Gianluca Gianluca Vinci
 Argentieri Anna Maria Argentieri Anna Maria
 Bardaro Antonio Bardaro Antonio
 Greco Alessandra Greco Alessandra
 Attorre Maria Attorre Maria



AGENZIA DELLE ENTRATE
 Direzione Provinciale di Brindisi
 Ufficio Territoriale di Brindisi

Esatti €. ESATTE
 Reg.to il 02/05/2022 al n° 443 Serie 3
 di cui €. / per imposta di trascrizione.

IL FUNZIONARIO (*)
 Luigi SCARINZI

("*) Firma su delega del Direttore Provinciale,
 Margherita SUSCA"
Margherita Susca